

RIFIUTI SANITARI ASSIMILABILI URBANI

Centro Termale - lenzuola

Tribunale Potenza n. 45/2024

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

La sentenza del Tribunale di Potenza è occasione per evidenziare la problematica della classificazione dei rifiuti assimilabili agli urbani foriera sempre di contestazione e che obbliga, non solo in sede giudiziaria, alla verifica.

Il Tribunale di Potenza si occupa di una opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di servizi di smaltimento rifiuti con contestazione sulla validità del contratto e sulla classificazione dei rifiuti. Siamo nell'ambito dei rifiuti sanitari di cui all'art. 227 Dlgs. 152/2006 e DPR 254/2003 ma la questione è esempio di molti altri casi.

L'oggetto di contesa è il servizio di smaltimento di **lenzuolini** utilizzati per i massaggi in un centro **termale**. Una parte sostiene che questi sono "rifiuti assimilati agli urbani" e dunque rientranti nel contratto stipulato con la società che deve gestire il servizio di smaltimento (e dunque già pagati); l'altra parte sostiene che sono "rifiuti pericolosi" rifiuti speciali sanitari e dunque non previsti dal contratto e che richiedono particolari modalità di smaltimento e costi aggiuntivi.

Il d.p.r. 254/2003 alla lettera g) punto 5 indica come i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani gli indumenti lenzuolo monouso e quelli di cui detentore intende disfarsi. Esiste già un indicatore preciso da parte del legislatore.

In questo contesto però il giudice provvede alla **verifica** del codice CER dei "lenzuolini" oggetto di contesa. Procedo alla **classificazione** del rifiuto e le analisi chimiche eseguite da una società classificano i lenzuoli come rifiuti

speciali non pericolosi con codice CER 160306. Questo codice identifica rifiuti organici diversi da quelli pericolosi e conformi alle normative per lo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi.

Decisivo il fatto che il Comune (chiamato nel giudizio) aveva individuato con una sua deliberazione del 1998 le categorie di rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani *includendo anche quelli con un codice caratteristico simile ai lenzuolini*.

In sintesi, il giudice conclude che i lenzuolini, per natura e classificazione, sono assimilabili ai rifiuti urbani e rientrano nell'oggetto del contratto di appalto stipulato tra i due contendenti.

Nel contesto della gestione dei rifiuti, l'assimilazione dei rifiuti si riferisce al processo mediante il quale alcuni rifiuti speciali non pericolosi, per qualità e quantità, vengono equiparati ai rifiuti urbani. Questo permette che tali rifiuti siano gestiti secondo le stesse modalità dei rifiuti urbani, inclusa la raccolta e lo smaltimento.

L'assimilazione è regolata da normative specifiche, **come l'art. 195 del D.Lgs. 152/2006**, che attribuisce ai **Comuni** la competenza di disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e assimilati attraverso regolamenti. Questi regolamenti stabiliscono i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, garantendo che i rifiuti speciali non pericolosi possano essere trattati come rifiuti urbani.

Nel caso specifico, il rifiuto con codice CER 160306 è stato considerato assimilabile ai rifiuti urbani, in base alla sua natura e classificazione, e quindi rientrava nell'oggetto del servizio appaltato per la raccolta e smaltimento.